

## La ricetta medica non ripetibile

“Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali che presentano una o più delle caratteristiche previste per i medicinali soggetti a prescrizione medica e che possono determinare, con l’uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute” (D. Lgs. n. 539/92, art. 5 comma 1). La norma tecnica di riferimento è contenuta nella Tabella 5 della Farmacopea Ufficiale (FU), X ed. “Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista anche quando detti prodotti fanno parte di medicinali composti o di specialità medicinali”.

La ricetta è valida 10 giorni escluso quello del rilascio (tre mesi per i galenici magistrali), limite che va rispettato anche nel caso di prescrizione in regime di assistenza SSN. In caso di spedizione dopo tale termine, la ricetta può non essere ammessa al pagamento, e possono essere applicate le specifiche sanzioni previste dal D. Lgs. n. 539/92.

Il farmacista deve riportare il prezzo e la data di spedizione sulla ricetta, che va obbligatoriamente ritirata e conservata in originale per sei mesi, qualora non vada consegnata al SSN per il rimborso del prezzo. Dopo tale termine, il farmacista deve provvedere alla distruzione della ricetta con modalità tali che impediscano la diffusione dei dati personali del paziente (D. Lgs. n. 282/99, art. 4 comma 5). È comunque subordinata a presentazione obbligatoria della ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista, la vendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione all'immissione in commercio per i quali il Ministero della Sanità faccia obbligo di riportare sulle etichette la

dicitura “*Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta*”.

Il medico deve indicare sulla ricetta:

1. nome e cognome del paziente (o iniziali o codice alfa numerico, nei casi in cui disposizioni di carattere speciale richiedono la riservatezza dei trattamenti). Attualmente le condizioni previste dalla legge per la salvaguardia dell'anonimato riguardano la prescrizione di specialità medicinali per indicazioni, vie o modalità di somministrazione diverse da quelle autorizzate, nonché le prescrizioni di preparazioni magistrali. Esistono delle previsioni di garanzia dell'anonimato per quanto riguarda le rilevazioni epidemiologiche e statistiche dell'infezione HIV, nel caso di terapia volontaria e per chi faccia uso di sostanze stupefacenti;
2. quantità totale da dispensare (numero di confezioni);
3. dosaggio, se in commercio ne è presente più di uno;
4. confezione, se in commercio ne è presente più di una;
5. data e firma.

In nessun caso comunque il medico può rendere ripetibile una ricetta da rinnovare volta per volta; eventuali diciture apposte sulla ricetta (ad es. “ricetta ripetibile”) non hanno alcun valore.

Il medico deve essere identificabile, dunque non è sufficiente l'apposizione della sola firma, ma è necessaria una intestazione a stampa sulla ricetta, un timbro recante o meno il codice regionale, o altro mezzo idoneo.

A queste disposizioni di carattere generale vanno affiancati, in casi particolari, ulteriori formalismi e restrizioni. Nella Tabella 1 vengono indicati alcuni esempi relativi a questi casi.

**Tabella 1. Alcune particolari disposizioni relative alle ricette non ripetibili**

Tipologia di restrizione	Principio attivo	Specialità	Note
Dispensazione limitata ad una sola confezione	Flunitrazepam (Tab. IV DPR 309/90)	Roipnol, Valsera, Darkene	Tutte le confezioni sono in fascia C
Dispensazione limitata a non più di due confezioni	Buprenorfina (Tab. IV DPR 309/90)	Temgesic in compresse	Tutte le confezioni sono in fascia A
La prescrizione medica non deve contenere più di due confezioni per volta e comunque non superare complessivamente 16 unità posologiche	Sildenafil	Viagra	Tutte le confezioni sono in fascia C
Nella ricetta il medico deve dichiarare di aver fornito al paziente tutte le informazioni su dosi, effetti collaterali, modalità tecniche necessarie per una utilizzazione informata del prodotto	Alprostadil	Caverject	Le uniche confezioni in fascia A75 contengono 1 flacone da 10 mcg, tutte le altre sono in fascia C

Nella Tabella 2 sono riportate schematicamente le sanzioni, amministrative e/o penali, a carico di medici e farmacisti in caso di mancata osservanza delle

disposizioni relative alla prescrizione e alla dispensazione di medicinali soggetti a ricetta medica non ripetibile.

**Tabella 2. Sanzioni relative alla mancata osservanza delle disposizioni in merito a medicinali soggetti a prescrizione medica non ripetibile**

Per il medico	Non osservanza delle modalità di prescrizione	Sanzione <i>amministrativa</i> da L.300.000 a L.1.800.000
Per il farmacista	Vendita senza presentazione di ricetta o con ricetta non valida	Sanzione <i>amministrativa</i> da L.500.000 a L.3.000.000 e chiusura facoltativa della farmacia da parte dell'Azienda USL fino ad un massimo 30 giorni
	Nel caso di sostanze stupefacenti di cui alle tabelle IV, V e VI del DPR 309/90, per vendita senza ricetta o per non aver trattenuto la ricetta stessa	Sanzione <i>penale</i> con ammenda da L.50.000 a L.500.000

Si ricorda infine che nel Repertorio Farmaceutico Italiano (REFI) e nell'Informatore Farmaceutico sono indicati i farmaci che possono essere erogati solo in seguito a presentazione di ricetta medica non ripetibile (sigla di riferimento RNR). Per avere informazioni

circa la tipologia di ricetta necessaria alla prescrizione di medicinali, oltre alla consultazione di tali fonti, il medico potrà utilmente rivolgersi al Servizio Farmaceutico della ASL competente per territorio o alle farmacie aperte al pubblico.